

Istruzioni per un corretto svolgimento delle operazioni elettorali

ISTRUZIONI PER UN CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

In base a quanto stabilito dall'art. 2 del DLCPS 13.9.1946, n.233 e dall'art.14 del DPR 5.4.1950, n.221, entro il prossimo mese di novembre dovranno essere convocate le assemblee degli iscritti per le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per quanto concerne le norme relative alla convocazione ed allo svolgimento delle assemblee, esse restano quelle stabilite dai citati DLCPS 13.9.1946, n.233 (**fatto salvo quanto riportato all'art. 2, comma 5, modificato dall'art. 2, comma 4-sexies, del D.L. del 14 marzo 2005, n.35, convertito con modificazioni nella L. del 14 maggio 2005, n.80**) e DPR 5.4.1950, n.221, e successive modifiche di cui si fornisce qui di seguito un estratto arricchito da citazioni giurisprudenziali del Consiglio di Stato e della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie.

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Hanno diritto al voto e sono eleggibili tutte le iscritte all'albo, comprese le componenti uscenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti (art.16 DPR 5.4.1950, n.221).

ESCLUSIONE DALL'ELETTORATO ATTIVO DELLE OSTETRICHE SOSPESE DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Alla luce delle novità introdotte all' art.2, comma 5, del D..L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, (modificato dall'art.2, comma 4-sexies, del D.L. del 14 marzo 2005, n.35, convertito con modificazioni nella L. del 14 maggio 2005, n.80) fine di evitare ammissioni o esclusioni dall'elettorato attivo di iscritti non aventi o aventi titolo si precisa quanto segue:

1. nel caso di esecutività della sospensione, a seguito di procedimento disciplinare, coincidente con i tre giorni di elezione, il sanitario sospeso non dovrà neppure essere convocato;
2. nell'ipotesi in cui il sanitario risulti sospeso *ope legis*, l'avviso di convocazione deve essere, comunque, spedito anche se in quel momento non ha diritto al voto. La *ratio* dell'invio dell'avviso di convocazione risiede nel fatto che il provvedimento che ha determinato la sospensione potrebbe, prima o durante il tempo utile per l'espressione di voto, venir meno e quindi cadrebbe la preclusione prevista dal legislatore;
3. nell'eventualità che il sanitario convocato ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 5 aprile 1950, n.221, venga sospeso *ope legis* nel periodo di svolgimento delle operazioni di voto, non gode dell'elettorato attivo e pertanto non deve essere ammesso ad esprimere il proprio voto, anche se precedentemente convocato.

Nel silenzio della legge, il sanitario che risulti sospeso per qualsiasi motivo durante lo svolgimento delle operazioni elettorali, ivi compreso il giorno di spedizione dell'avviso di convocazione, gode dell'elettorato passivo.

CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA ELETTORALE

Stando all'art. 14 del DPR 5 aprile 1950, n.221, le **elezioni debbono essere convocate entro il 30 novembre p.v.** e, conseguentemente, il relativo **avviso di convocazione deve essere spedito entro tale data.**

L'avviso di convocazione, inviato a ciascun iscritto **all'albo con lettera posta prioritaria, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'inizio delle votazioni** (art.2, comma 5, del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, modificato dall'art.2, comma 4-sexies, del D.L. del 14 marzo 2005, n.35, convertito con modificazioni nella L. del 14 maggio 2005, n.80). Nell'avviso stesso **dovranno essere indicate i componenti del Consiglio Direttivo uscente, la località ed i giorni delle votazioni, nonché, per ciascun giorno, l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni** (art.14 DPR 5.4.1950, N.221).

Le votazioni dovranno aver luogo in **tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo** (art.2 del DLCPS 13.9.1946, n. 233).

Inoltre, **della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine (ovvero, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'inizio delle votazioni) sul sito internet della Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche www.fnco.it** (art.2, comma 5, del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, modificato dall'art.2, comma 4-sexies, del D.L. del 14 marzo 2005, n.35, convertito con modificazioni nella L. del 14 maggio 2005, n.80).

Istruzioni per un corretto svolgimento delle operazioni elettorali

Per quanto riguarda i termini delle operazioni elettorali si veda quanto espressamente indicato dal Ministero della Salute con nota del 29/04/2011 (v. allegato 1 della presente Circolare FNCO n. 6/2011).

VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

Il numero degli iscritti all'Albo (aventi diritto al voto) determina il **QUORUM** per la validità dell'assemblea (un terzo delle iscritte – art. 2 DLCPS n.233/46).

Pertanto, l'assemblea elettorale è **valida in prima convocazione** quando abbiano **votato almeno un terzo degli aventi diritto**.

Nel caso in cui si debba ricorrere alla **seconda convocazione**, l'assemblea **sarà ritenuta valida** qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore al decimo degli iscritti e, comunque al doppio dei componenti il Consiglio (art.2 DLCPS n.233/46). Corre l'obbligo precisare che **tale norma va interpretata secondo l'orientamento espresso dalla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie** (CCEPS) con decisioni n. 2 del 28 marzo 2008 e n. 25 del 13 luglio 2009, in base alle quali **<< il quorum minimo previsto in seconda convocazione è pari al 10% degli iscritti e i voti espressi da tale percentuale devono essere in ogni caso non inferiori al doppio dei componenti il Consiglio. >>**.

SEGGIO ELETTORALE

L'assemblea elettorale è presieduta dal Presidente del Collegio attualmente in carica o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente (art. 15 DPR 5.4.1950, n.221, in relazione all'art.2, ultimo comma, del DLCP 13.9.1946, n.233).

I due iscritti più anziani di età e quello/a più giovane, presenti all'inizio dei lavori dell'assemblea e non appartenenti al Consiglio Direttivo, esercitano rispettivamente le funzioni di Scrutatori e di Segretario (art.15, secondo comma, DPR 5.4.1950, n.221).

I Componenti il Seggio, tranne la/il Presidente, possono anche essere variati nel 2° e nel 3° giorno, in caso di sopravvenuta assenza per malattia o altro impedimento (la sostituzione deve essere motivata e riportata a verbale). La procedura è analoga a quella prevista per la costituzione del seggio.

PROPAGANDA ELETTORALE

Le norme vigenti non consentono di tenere esposte liste di candidate/i nella sala delle votazioni e, d'altronde, la/il Presidente deve assicurare che le operazioni si svolgano nella calma e senza interferenza alcuna.

Gli elettori (ovvero: soltanto Ostetriche/ci iscritte/i all'Albo) possono assistere allo svolgimento delle votazioni, in silenzio, oltre lo spazio riservato al Seggio ed alle cabine; è consentita solo la richiesta di verbalizzare eventuali contestazioni.

ELENCO VOTANTI

Si consiglia di predisporre un elenco degli aventi diritto al voto con a fianco di ciascun nominativo lo spazio per la firma leggibile (da apporre al momento in cui l'Ostetrica/o ritira: scheda, busta e matita copiativa).

Ciò permette:

- di avere giorno per giorno un elenco dei votanti (che consente di fare il riscontro a fine giornata con le schede non utilizzate);
- di evitare contestazioni da parte di Ostetriche/ci che potrebbero dichiarare di non aver votato;
- di accertare alla fine della terza giornata, già prima di aprire l'urna, se è stato raggiunto il numero legale (QUORUM) per la validità dell'assemblea in prima convocazione (il numero delle firme apposte dovrà poi coincidere con il numero delle buste con schede risultanti nell'urna).

ELENCO DEGLI ISCRITTI

Bisogna tenere a disposizione dell'elettorato uno o più elenchi degli iscritti all'Albo, ma non è opportuno che gli elenchi siano nelle cabine elettorali.

Istruzioni per un corretto svolgimento delle operazioni elettorali

CABINA ELETTORALE

L'art.17 del DPR n.221/50 indica solo l'obbligo di "**predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto**". Pertanto, in mancanza di meglio, la cabina elettorale può anche essere un tavolino isolato dal resto della sala con un paravento o con altri mezzi idonei. L'importante è che l'elettore non compili la scheda alla portata della vista di altre persone.

SCHEDE E BUSTA

Il fac-simile di scheda allegato evidenzia che l'elettore deve indicare i nominativi votati per il Consiglio Direttivo distintamente da quelli votati per il Collegio dei Revisori dei Conti.

Pertanto la scheda recherà:

- 5/7/9 righe per il Consiglio Direttivo a seconda che gli iscritti all'Albo siano:
 - fino a 100 (saranno necessarie 5 righe)
 - da 101 a 500 (saranno necessarie 7 righe)
 - da 501 a 1.500 (saranno necessarie 9 righe)
- 3 righe per i Revisori dei Conti Effettivi (uguale per tutti i Collegi)
- 1 rigo per il Revisore Supplente (uguale per tutti i Collegi)

Onde evitare di trovarsi senza schede, conviene predisporre un numero almeno doppio degli iscritti (ipotesi-limite che vengano a votare tutti gli iscritti e che ciascuno sbaglia a compilare la prima scheda ricevuta). Non è necessario che le schede siano a stampa, possono anche essere fotocopiate (purché non rechino macchie o segni).

Si ricorda che **sia le schede che le buste dovranno essere autenticate con timbro del Collegio da parte dei componenti il Seggio elettorale.**

URNA

L'urna **deve essere sigillata ed avere libera solo l'imboccatura** per infilarvi le schede votate (imboccatura che va chiusa alla fine di ogni giornata e riaperta all'inizio della giornata successiva).

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

La votazione si effettua a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa di voti (art.2 DLCPS 13.9.1946, n.233).

Spetta al Presidente predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto (art.17, secondo comma, del DPR 5.4.1950, n.221): ove possibile, si consiglia di ricorrere al sistema della votazione in cabine.

L'assemblea elettorale è valida in prima convocazione quando abbiamo votato di persona almeno un terzo delle iscritte; in seconda convocazione qualunque sia il numero delle votanti, purché non inferiore al decimo degli iscritti e comunque al doppio delle componenti il Consiglio (art.2 del DLCPS 13.9.1946, n.233).

Si evidenzia nuovamente che tale disposizione va interpretata secondo l'orientamento espresso dalla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) con decisioni n. 2 del 28 marzo 2008 e n. 25 del 13 luglio 2009, in base alle quali **<< il quorum minimo previsto in seconda convocazione è pari al 10% degli iscritti e i voti espressi da tale percentuale devono essere in ogni caso non inferiori al doppio dei componenti il Consiglio. >>**

Pertanto, la validità dell'assemblea può essere accertata, solo al termine delle votazioni della terza giornata.

Il voto si esprime per mezzo di schede in bianco (**v. modello allegato**), munite di timbro del Collegio, le quali sono riempite dagli elettori con i nomi dei membri da eleggere.

Le componenti il Consiglio Direttivo da eleggere dovranno essere:

- cinque se le/gli iscritte/i all'albo non superano le cento;
- sette se superano le cento ma non le cinquecento;
- nove se superano le cinquecento ma non le millecinquecento.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, invece, dovranno essere, per tutti i Collegi indistintamente, in numero di quattro, dei quali tre effettivi ed uno supplente (art.27 del DPR 5.4.1950, n.221).

Istruzioni per un corretto svolgimento delle operazioni elettorali

Si rammenta che **la Corte Suprema di Cassazione, con Sentenza n. 18047/2010, ha sancito che la scheda conserva la sua validità anche nel caso in cui contenga un numero di nomi inferiore a quello dei componenti da eleggere.**

All'atto in cui l'elettore si presenta per esprimere il voto, il Presidente dell'ufficio elettorale procede alla sua identificazione e consegna una scheda in bianco ed una busta recanti il timbro del Collegio.

L'elettore riempie la scheda, l'introduce nella busta e, dopo aver chiuso quest'ultima, la restituisce al Presidente, che la immette nell'urna.

Il Presidente, chiude all'ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura dell'urna e procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute e quelle da compiere nel giorno successivo, curando che all'urna ed al plico vengano incollate – in mancanza di altri sigilli – due strisce di carta recanti il bollo del Collegio e la firma del Presidente e degli altri componenti l'ufficio elettorale, nonché qualsiasi altra elettrice che voglia sottoscrivere.

Ciò fatto, il Presidente rinvia la votazione all'ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.

All'ora stabilita del giorno successivo il Presidente, ricostituito l'ufficio elettorale e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell'urna e del plico dichiara aperta la votazione.

Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la procedura.

VERBALE

*Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito **verbale (v. modelli allegati)** in duplice esemplare che deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio e il timbro del Collegio (art. 17, comma 4 e seguenti del DPR 5.4.1950, n.221).*

Il Verbale va compilato dal Segretario di Seggio in duplice copia sotto dettatura del Presidente. Per la duplice copia è sufficiente il ricalco con carta copiativa: su ogni foglio va apposta la firma dei quattro Componenti del Seggio, i quali pertanto non possono lasciare l'aula se non dopo aver firmato verbale, sigilli, ecc..

In merito ad eventuali reclami o irregolarità circa le operazioni decide il Presidente, udito il parere degli scrutatori, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lei adottate (art. 22 del DLCPS 13.9.1946, n.233).

ESPRESSIONE DI VOTO CON LA INDICAZIONE DEL SOLO COGNOME

Per una esatta valutazione della questione va innanzi tutto premesso che l'art.16 del Regolamento 5.4.1950, n.221 stabilisce che sono eleggibili tutti gli iscritti all'albo, compresi i consiglieri uscenti.

Della questione venne investito, con ricorso in sede giurisprudenziale, il Consiglio di Stato che, con decisione della Sezione VI del 1° dicembre 1965, n.743, ha fra l'atro affermato che: <<...un voto, comunque sia stato espresso, può essere attribuito soltanto se, attraverso la forma di espressione usata, la volontà dell'elettore possa essere desunta in maniera sicura, in modo tale, cioè, che non sia assolutamente possibile dare alla volontà stessa una interpretazione diversa>>.

Il Supremo Consesso amministrativo- sempre nella decisione della VI Sezione – ha inoltre chiarito che *ove, nella provincia, vi siano due o più nominativi iscritti all'albo aventi lo stesso cognome, con la dichiarazione nella scheda di votazione soltanto del cognome dell'ostetrica/o votata/o, il voto non può essere attribuito a nessuno degli aventi l'identico cognome*, trattandosi di un voto dubbio per insufficiente indicazione.

La stessa considerazione vale anche per i casi in cui nell'albo siano iscritte/i ostetriche/ci aventi lo stesso nome e cognome .

Per i motivi su riportati, ad evitare in sede di scrutinio l'annullamento di voti, si ritiene opportuno consigliare che sulla scheda di votazione, a fianco del cognome e nome, sia riportata la data di nascita od il numero di anzianità di iscrizione nell'albo dell'ostetrica/o a cui l'elettore intenda dare il proprio voto, e ciò per rendere il voto stesso perfetto come indicazione.

SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Istruzioni per un corretto svolgimento delle operazioni elettorali

Gli elettori possono assistere alle operazioni di spoglio, e possono chiedere che siano verbalizzate eventuali contestazioni, ma non possono interferire né collaborare nello svolgimento delle operazioni stesse.

Terminate le operazioni elettorali, i componenti del seggio procedono allo scrutinio dei voti, a seguito del quale il Presidente ne proclama immediatamente il risultato (art.19, primo comma, del DPR 5.4.1950, n.221).

Il Presidente stesso cura che siano bruciate le schede valide, mentre le nulle e le contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal Presidente e dagli Scrutatori, in piego suggellato sul quale il Presidente e gli Scrutatori appongono la firma (art.19 del DPR 5.4.1950, n.221).

A parità di voti è proclamata/o eletta/o la/il più anziana/o per iscrizione all'albo; in caso di parità di tale data di iscrizione si tiene conto di quella del diploma e sussidiariamente dell'età (art.19 del DPR 5.4.1950, n.221, in relazione all'art.3 del DPR 5.4.195, n.221).

A seguito della proclamazione, il Presidente notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti, ai Ministeri della Salute, di Grazia e Giustizia, della Istruzione Università e Ricerca, del Lavoro e della Previdenza Sociale, agli uffici Giudiziari della Provincia, alla Federazione (art.20 del DPR 5.4.1950, n.221, in relazione all'art. 2 dello stesso decreto).

Sarà bene, pertanto, che il Collegio predisponga in anticipo tali lettere lasciando in bianco gli spazi per i nominativi degli eletti, da riempire subito dopo la proclamazione.

Infine, poiché la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo (art. 27 del DPR 5.4.1950, n.221), chi eventualmente fosse stata eletta ad ambedue le cariche è tenuta/o ad optare per l'una o per l'altra, *prima che si effettui la prima riunione degli Organi neo-eletti.*

SURROGA IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DELLA CARICA

La Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie, nella decisione n.40 dell'8 maggio – 13 giugno 1964 ha affermato che: <<...poiché la proclamazione del numero dei voti validi attribuiti a ciascun nominativo votato, in mancanza di accettazione della carica da parte di un eletto, ha diritto a succedergli quello che ha immediatamente dopo di lui riportato il maggior numero di voti validi >>.

<< E' pertanto legittima la constatazione ad opera del nuovo Consiglio Direttivo di un Ordine o di un Collegio Professionale sanitario della mancata accettazione da parte di un eletto e del diritto di sostituirlo da parte di chi lo segue nella graduatoria dei votanti, rientrando cioè nel potere-dovere di ciascun Organo di controllare le conformità da legge della propria composizione >>.

In altri termini, *l'ostetrica/o che – essendo stata/o eletta/o – non intende accettare la carica, deve darne immediata comunicazione al Collegio non appena ricevuta la convocazione per la prima riunione. Solo così al posto della rinunciataria può subentrare la/il collega che la segue in graduatoria.*

La rinuncia presentata in occasione della *prima riunione (o dopo di essa)* non è *mancanza di accettazione, ma dimissione* ed in questo caso non è possibile la cooptazione della/del prima/o delle/dei non elette/i.

NOMINA ALLE CARICHE DIRETTIVE IN SENO AL CONSIGLIO ELETTO

Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il nuovo Consiglio si riunisce su convocazione del Consigliere più anziano di età per eleggere nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario (art.20 del DPR 5.4.1950, n.221, in relazione all'art.2 del DLCP 13.9.1946, n.233).

RICORSI

Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, ogni iscritta/o all'albo può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni sanitarie, che decide nei termini di sei mesi (art.21, 52 e segg. Del DPR 5.4.1950, n.221).

Lo stesso decreto stabilisce negli artt. 53 e segg. le norme dettagliate da seguire per la presentazione del ricorso.